

ACCORDO

Tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di VARESE, con sede in Via Dante n. 2 - Varese – CF 80010720128, in persona del suo presidente, Dr.ssa Vera Lucia Stigliano nata a Heredia (Costa Rica) l'8 settembre 1970, domiciliata per la carica in Via Dante n. 2 -Varese.

E

L'Università Telematica eCampus, C.F. 90027520130, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Marco Margarita, nato a Roma il 19 luglio 1965, domiciliato per la carica in Via Isimbardi, 10 – Novedrate (CO);

Visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, (d’ora in poi D.L. 24 Gennaio 2012) secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;

Considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso le Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell’Università Telematica eCampus (di seguito l’Università) rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;



Convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nell'attivazione di percorsi universitari che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9 comma 6, del D.L. 24 Gennaio 2012, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università Telematica eCampus si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- presso la Facoltà di Economia:
 - a) Laurea triennale in Economia (classe L-33);
 - b) Laurea magistrale in Scienze dell'Economia (classe LM-56).
- presso la Facoltà di Giurisprudenza:
 - a) Laurea triennale in Servizi Giuridici (classe L-14)
 - b) Laurea triennale in Scienze Politiche e Sociali (classe L-36)
 - c) Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01)

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea

L'Università Telematica eCampus garantisce la possibilità di acquisire i crediti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro sia a coloro che conseguiranno il diploma di laurea in Economia (L-33), in Servizi giuridici (L-14) e in Scienze politiche e sociali (L-36), sia a coloro che conseguiranno il diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Economia (LM-56) e in Giurisprudenza (LMG/01), il cui percorso formativo e piano di studi rispettino quanto indicato nelle tabelle sotto riportate:

Area 12 – Scienze giuridiche	CFU
IUS/01 - Diritto privato	Almeno 18 CFU
IUS/04 - Diritto Commerciale	
IUS/07 - Diritto del Lavoro	
IUS/10 - Diritto Amministrativo	
IUS/12 - Diritto Tributario	
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea	



Area 13 – Scienze economiche e statistiche	CFU
SECS-P/01 - Economia Politica	Almeno 12 CFU
SECS-P/07 - Economia Aziendale	
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese	
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale	

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale e del 1° anno per la laurea magistrale, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, presentando autocertificazione di conformità alla convenzione, al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un tirocinio di durata non inferiore a 250 (duecentocinquanta) ore, equivalente a 6 (sei) mesi, da svolgere presso lo studio professionale del consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio è di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro presso cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore (Regolamento di attuazione DM200611 praticantato).

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente. Il tirocinio potrà essere ripreso al ritorno, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Università Telematica eCampus e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Varese firmeranno la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di Settembre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. Per l'anno di prima applicazione l'incontro si terrà entro il mese di Novembre.

Entro Settembre il referente per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuare comunicazione al referente delle scuole dell'Università.

Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Università Telematica eCampus e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università Telematica eCampus si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dall'Università Telematica eCampus riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 10 – Estensione della Convenzione e Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata di 3 anni, rinnovabili per un periodo di uguale durata a mezzo di espressa richiesta scritta dalle Parti, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R o PEC 3 mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o Pec; il recesso in ogni caso non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

La presente Convenzione, in attuazione della Convenzione Quadro, è applicabile nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Consulenti del Lavoro costituiti sul territorio nazionale.



Art. 11 – Trattamento dei Dati


Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art 13 dello stesso decreto.

Varese,

Luogo e data 3 - NOV. 2021

Il Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese

Il Presidente
Dr.ssa Vera Lucia Stigliano


IL PRESIDENTE
Dott.ssa Vera Lucia Stigliano



L'Università Telematica eCampus

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Marco Margarita

